



Consiglio Nazionale Ordine degli psicologi

**Audizione del 25 ottobre 2016 in merito al disegno di Legge n. 2443 approvato dalla Camera dei Deputati il 21 giugno 2016**

*Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*

### **Ringraziamenti e premesse**

Innanzitutto **Vi ringrazio** per aver accolto la nostra richiesta di audizione, siamo lieti di poter partecipare al dibattito legislativo su una tematica, quale quella dell'educazione, storicamente tanto importante per la società, quanto rilevante nel panorama scientifico, nella formazione e nell'attività della professione di psicologo.

In relazione alla disciplina delle professioni di educatore e pedagoga, oggetto dell'odierno dibattito, riteniamo importante chiarire come il **Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ritenga necessaria e doverosa una regolamentazione organica in tale ambito**. Questa norma rappresenta un'opportunità concreta per innalzare gli standard di qualità dell'offerta di servizi per il cittadino e per prevenire i conflitti interprofessionali che si sono generati attorno alle aree di sovrapposizione di intervento dei diversi profili di competenza.

Ed è proprio per cogliere a pieno tale opportunità che vorremmo segnalare alcuni aspetti della norma di cui discutiamo che possono, a nostro parere, presentare delle **criticità**.

E ciò, con particolare riguardo a:

- l'integrazione storica fra la scienza psicologica e le scienze dell'educazione,
- la valorizzazione delle competenze qualificanti gli interventi professionali,
- la necessità di una definizione chiara dei confini e delle aree di sovrapposizione fra diversi posizionamenti professionali,
- l'elevato numero di psicologi potenzialmente coinvolti in un provvedimento inerente i ruoli dell'educatore professionale e del pedagoga,
- la valorizzazione del presidio ordinistico, quale preminente tutela della qualità e della garanzia per i servizi professionali al cittadino.



## **1. Educatore socio-pedagogico**

L'educatore socio-pedagogico è colui che accompagna e facilita i processi di crescita e sviluppo armonico della persona in tutti i contesti formativi formali e informali, compresi gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado.

Sino ad oggi, con l'unica eccezione dell'ambito socio-sanitario, l'accesso alla professione di educatore non è stato subordinato all'effettivo possesso di uno specifico titolo di studio universitario. Ciò significa che la professione è stata esercitata sia da soggetti non laureati, sia da soggetti formati o in formazione nell'ambito delle scienze umane, compresi i laureati in Psicologia / Scienze e Tecniche Psicologiche.

A ben vedere, invero, **la laurea in Psicologia / Scienze e Tecniche Psicologiche ha rappresentato da sempre il primo e più importante percorso curricolare parallelo a quello in Scienze dell'Educazione/Formazione** per lo svolgimento di tutte le attività educative e pedagogiche, fornendo un contributo importante e qualificato in quest'ambito.

Le Scienze dell'Educazione e la Psicologia sono entrambe Scienze Umane che, per ovvia contiguità, hanno condiviso e condividono estese aree di studio e ambiti d'intervento. La formazione dello psicologo, fin dal corso di laurea triennale (classe di laurea L24), contempla chiaramente un percorso di studi indirizzato alla conoscenza dei processi educativi e di crescita e, similmente, la conoscenza dei processi di apprendimento, delle neuroscienze e della psicologia dello sviluppo sono elementi fondamentali e centrali delle Scienze dell'Educazione.

Le inevitabili intersezioni di conoscenze e competenze tra i professionisti, pur nella chiara diversità di collocazione normativa della professionalità dello psicologo (professione organizzata in ordini o collegi di area sanitaria), necessitano tuttavia di chiarire come come gli psicologi, sino ad oggi, abbiano svolto - accanto all'attività riservata tipica di una professione di natura sanitaria - **anche attività tipiche non riservate in ambito proprio pedagogico-educativo**, assoggettando anche queste al controllo di qualità e competenza della dimensione deontologico-ordinistica.

A tale riguardo, i dati emersi da una recente indagine su un campione rappresentativo della popolazione dei **100.000 psicologi iscritti** in tutta Italia, mostra il significativo rilievo di tale evoluzione storica nel posizionamento professionale degli psicologi.



## Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

I dati mostrano come la presente proposta di legge riguarda l'attuale attività lavorativa di almeno **50.000 professionisti** – attuale non potenziale - senza contare le migliaia di studenti oggi afferenti alle Facoltà di Psicologia.

E ciò, evidentemente, non è frutto del caso o della mancanza di una regolazione puntuale. Né della volontà degli psicologi di inserirsi surrettiziamente in ambiti lavorativi che non gli competono, come pure alcuni commentatori hanno voluto far credere.

Tale circostanza dipende in larga misura dal fatto che **le attività proprie dell'educatore trovano ampia congruenza e affinità alle competenze attribuite allo psicologo iscritto all'Albo B**, a norma dell'art. 3 comma 1 quinquies, DL 105/2003.

Per ricordare soltanto alcune di tali competenze, come previste dalle norme applicabili alla nostra disciplina, si vedano:

- *La realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale*
- *L'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi [...]*
- *Progetti di prevenzione e formazione*

In relazione alle lauree magistrali, può essere esemplificativa una citazione tratta dall'offerta formativa della **Laurea Magistrale in PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI EDUCATIVI** (D.M. 22/10/2004, n. 270) dell'Università degli Studi di Milano Bicocca:

Si legge in tale documento:

*“Ai laureati magistrali in Psicologia dello sviluppo e dei processi educativi vengono fornite **conoscenze (...) con particolare riferimento all'apprendimento e alle caratteristiche delle istituzioni educative**. Vengono approfonditi gli aspetti cognitivi, motivazionali e socio-emotivi implicati nei processi d'apprendimento e nella relazione allievo insegnante, anche alla luce delle tematiche relative alla disabilità e alla multiculturalità. Vengono forniti, inoltre, gli strumenti concettuali ed operativi necessari per progettare, realizzare e gestire interventi preventivi e di consultazione psicologica in ambito scolastico, a partire dall'analisi della scuola come organizzazione.”*

Tra i Corsi/Laboratori dell'area di Apprendimento, si annoverano:

- **Pedagogia generale e organizzazione scolastica**
- **Fattori emotivi e relazionali dell'apprendimento**
- **Pedagogia interculturale e della cooperazione**



## Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

- Psicologia sociale dei contesti educativi
- Psicologia della disabilità e della integrazione scolastica
- Laboratorio di Metodi di consultazione e orientamento nei contesti scolastici
- Laboratorio di Mediazione familiare

Quanto poi alle aspettative professionali, sempre in relazione alla formazione magistrale delle lauree della classe LM51, l'Università Bicocca (così come le altre Facoltà) indica chiaramente l'ambito scolastico, dello sviluppo e dell'apprendimento come naturali sbocchi lavorativi per gli studenti che frequentano i corsi.

E ciò in quanto, a prescindere dalle questioni puramente terminologiche, ciò che si è creato nel tempo e nei fatti è un profilo "educativo" del laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche delle lauree appartenenti alla classe LM51.

Nei contesti educativi la formazione in psicologia rappresenta, oggi, un profilo imprescindibile e centrale nella creazione delle equipe educative ed è necessario a nostro parere, in ragione di un'offerta qualitativamente sempre più completa e competente, nell'interesse primario del cittadino, preservare questa possibilità in ogni ambito di offerta/intervento.

### 2. Operatore Socio-sanitario

Tutte le argomentazioni esposte sinora in merito alla figura dell'operatore socio-pedagogico valgono a maggior ragione in merito alla professione di educatore socio-sanitario.

Senza ripetere quanto appena detto, mi limito a sottolineare come nei presidi socio-sanitari la presenza degli psicologi e le loro competenze specifiche rappresentano da sempre un elemento imprescindibile nella gestione delle esigenze di assistenza e tutela dei cittadini.

Gli psicologi che svolgono la professione di operatori socio-sanitari sono coloro che negli ospedali, nelle cliniche e in tutti i presidi del sistema socio-sanitario del Paese garantiscono assistenza per uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana, e che curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà.

In buona sostanza, le competenze tipiche degli psicologi, il ruolo che essi svolgono in tutta Italia nelle strutture socio-sanitarie e, in particolare, la loro formazione a svolgere interventi



- Per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
- Diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
- Psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale (come attribuite dalle norme applicabili, si veda il DL 105/2003);

rendono assai difficilmente spiegabile o argomentabile l'esclusione delle classi di laurea in psicologia da quelle abilitanti alla professione dell'operatore socio-sanitario, così come prevista dall'attuale formulazione del disegno di legge di cui ci occupiamo oggi.

### **3. Psico-Pedagogisti, una lacuna da colmare**

Infine, mi siano consentite alcune ulteriori osservazioni sulla figura dello psicopedagogista.

Lo psicopedagogista è una figura professionale ibrida apicale, tipicamente di livello superiore all'operatore socio-pedagogico, creatasi nel corso del tempo che opera sia in ambito scolastico che in ambito socio-sanitario con compiti inerenti la progettazione e la gestione di sistemi educativi e formativi con un'attenzione particolare alla componente psicologica e alle dinamiche dell'apprendimento.

Nelle parole di due dei massimi esperti accademici della materia (Fornasa-Simonelli, 2012) *"La formazione sia psicologica che pedagogica consente allo psicopedagogista di farsi "traduttore" delle valutazioni della psicologia per poterle trans-ducere e mediare nell'intervento educativo e formativo avvalendosi di metodologie psicoeducative, didattiche e relazionali a favore di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione scolastica.*

*In ogni caso, la dimensione scolastica, per quanto sia il campo elettivo, non è l'unico campo di intervento dello psicopedagogista, che può essere coinvolto professionalmente anche in sistemi formativi e sociali nella loro accezione più ampia.*

*E' un conoscitore sia delle dinamiche pedagogiche che psicologiche, un osservatore sistemico, un professionista in rete"*

La psicopedagogia, con particolare riguardo alla sua dimensione "clinica", ha suscitato negli anni non poche **perplexità, soprattutto per via della sua sovrapposizione con attività riservate** proprie dello psicologo. In molti casi, invero, laddove lo psicopedagogista non era iscritto all'Albo degli psicologi, si è giunti a denunce per abuso della professione e ad aspri scontri pubblici e scientifici.



Volendo guardare all'oggi con una dimensione propositiva e volendo cogliere l'opportunità per un chiarimento normativo definitivo, possiamo considerare lo psico-pedagogista come la figura di unione creatasi autonomamente dentro le due differenti professionalità.

Data la salienza e il pregresso esistente, al fine di evitare ogni possibile conflittualità futura e nell'interesse primario degli utenti, riteniamo auspicabile che la norma in discussione:

- Disciplini esplicitamente la figura dello psico-pedagogista e le sue funzioni professionali,
- Individui le modalità più efficaci per tutelare le rispettive competenze,
- Espliciti la necessità della duplice formazione in area psicologica e in area pedagogica e
- Chiarisca la rilevanza e la natura anche clinica del suo intervento.

Anche la figura, allorchè normata, dovrebbe vedere - così come per i ruoli educativi - un riconoscimento dell'esperienza pregressa e potrebbe ragionevolmente collocarsi, in futuro, entro gli sbocchi professionali coerenti con il profilo europeo dell'*Educational psychology* o psicologo dell'Educazione.

### **Le proposte del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi**

Alla luce di quanto precede, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ritiene auspicabile, nel corso della discussione in Commissione del provvedimento in oggetto:

1. Garantire alle decine di migliaia di professionisti ad oggi impiegati in questo settore e provenienti da percorsi accademici diversi dalla laurea in scienze della formazione, di poter continuare ad operare, senza creare una riserva di legge sui titoli che appaia come discriminatoria e che porti alla loro esclusione graduale dal mercato del lavoro,

A questo proposito riterremo di particolare importanza:

• Includere fra i soggetti che acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, in possesso di un titolo di laurea abilitante, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore, indipendentemente dalla natura contrattuale in essere e per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi ma documentati, e siano in possesso anche del requisito attuale dell'iscrizione all'Albo A o B degli Psicologi.

Invero l'attuale previsione (art. 13, comma 4) che subordina l'acquisizione diretta



## Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

della qualifica di operatore socio-pedagogico all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato esclude di fatto la quasi totalità dei soggetti potenzialmente interessanti, atteso che la larghissima maggioranza dei rapporti di lavoro in questo settore sono stati e continuano a essere a tempo determinato o a partita IVA.

Se a ciò si aggiungono gli ulteriori requisiti dei 50 anni di età e dei 20 anni di servizio, attualmente previsti dalla norma, si capisce bene che si tratta di una norma del tutto priva di effetti includenti sulla platea dei circa 50mila psicologi laureati oggi attivi in tale ambito, che verrebbero nel giro di pochi mesi semplicemente espulsi dal mondo del lavoro in cui sono stati attivi per tanti anni.

E ciò indipendentemente da quanto si vorrà prevedere per i soggetti che hanno operato in questo settore senza un titolo di laurea.

- Prevedere dei percorsi di equipollenza, aggiornamento e completamento della formazione universitaria specifica, volti all'accesso alla professione di educatore, specifici per i laureati delle classi di laurea L24.

2. Prevedere l'accesso diretto alla professione di educatore socio-sanitario (ed eventualmente dello psico-pedagogista) attraverso le lauree abilitanti alla professione di psicologo.

A questo proposito riterremmo coerente con l'impianto appena descritto:

- Inserire esplicitamente la classe di laurea L24 ed equipollenti e le classi di laurea LM51, fra le lauree abilitanti alla professione di educatore socio-sanitario.
- Inserire la classe di laurea LM51 o equipollenti quale laurea specificamente abilitante la professione di psico-pedagogista (ove si decidesse di normarla).

3. Intervenire per non perdere il patrimonio culturale di integrazione fra le competenze psicologiche e pedagogiche che ha arricchito e caratterizzato l'offerta formativa professionale in area educativa degli ultimi anni.

Al riguardo, si veda a riguardo l'esclusione della formazione psicologica all'art.7 comma 4 del DDL 2443 rispetto a quanto previsto storicamente per il ruolo dell'educatore professionale.



## Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

DECRETO 8 ottobre 1998, n. 520	DDL 2443
<p>1. La formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza sociosanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le regioni e le università'. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.</p>	<p>4. Le università favoriscono in via prioritaria l'attivazione di corsi di laurea interdi-partimentali o interfacoltà tra strutture afferenti all'area medica e all'area delle scienze dell'educazione e della formazione per il conseguimento dei diplomi di laurea nella classe L-19 ovvero nella classe L/SNT2.</p>